

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 15 del 10 Giugno 2020

1. PROTESTI CAMBIARI - Adeguati gli importi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata - Aumento del 1,2%

Gli importi minimo e massimo del **diritto di protesto** e le **indennità di accesso** previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale del 26 marzo 2012, sono fissati come segue:

1. diritto di protesto:

- minimo euro $2,20 + 0,03 = 2,23$
- massimo euro $47,46 + 0,57 = 48,03$.

2. indennità di accesso:

- a) fino a 3 chilometri: euro $1,96 + 0,02 = 1,98$
- b) fino a 5 chilometri: euro $2,32 + 0,03 = 2,35$
- c) fino a 10 chilometri: euro $4,29 + 0,05 = 4,34$
- d) fino a 15 chilometri: euro $6,05 + 0,07 = 6,12$
- e) fino a 20 chilometri: euro $7,49 + 0,09 = 7,58$.

Oltre i venti chilometri, per ogni sei chilometri o frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista alla precedente lettera e) è aumentata $1,96 + 0,02 = 1,98$

L'adeguamento, legato all'indice del costo della vita nel periodo 2018 - 2020, ha subito la **maggiorazione del 1,2%**, rispetto ai vigenti importi dei diritti.

Ricordiamo che la legge n. 349/1973 attribuisce al Ministero della Giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti delle cambiali e dei titoli equiparati secondo gli indici del costo della vita.

I nuovi importi sono **in vigore dal 1° luglio 2020**, sono stati fissati con il **decreto del Ministero della giustizia del 13 maggio 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 3 giugno 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. PROTEZIONE LAVORATORI DA AGENTI BIOLOGICI - Direttiva (UE) 2020/739 - Coronavirus Sars-Cov-2 aggiunto nell'elenco degli agenti biologici

Come è noto la **DIRETTIVA 2000/54/CE del 18 settembre 2000** disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

La **Direttiva (UE) 2019/1833** successivamente ne aveva modificato gli allegati I, III, V e VI.

Ora con la **Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020** viene ulteriormente modificato l'allegato III disponendo che:

"Nell'allegato III della direttiva 2000/54/CE, nella tabella relativa ai VIRUS è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»:

«**Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)**».

Il Coronavirus SARS-CoV-2, responsabile della pandemia Covid-19, viene **così inserito nell'elenco degli agenti biologici** che possono causare malattie infettive nell'uomo e, di conseguenza, classificato come **patogeno per l'uomo del gruppo di rischio 3**.

La Direttiva dovrà essere **recepita dagli Stati membri entro il 24 novembre 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2020/739/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2019/1833/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2000/54/CE clicca qui.](#)

3. MASCHERINE GENERICHE - IVA AL 22% - Chiarimenti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con **circolare n. 12/D del 31 maggio 2020**, ha fornito chiarimenti su alcuni dubbi interpretativi in merito alle seguenti tematiche:

- 1) **decorrenza dell'applicazione** della riduzione dell'aliquota IVA al 5%;
- 2) **tassatività dell'elencazione** dei beni fornita dall'art. 124, comma 1;
- 3) **esatta indicazione dei codici TARIC** per i beni elencati dall'art. 124, comma 1.

Per quanto riguarda il **termine iniziale di efficacia** della disposizione contenuta nell'art. 124 del D.L. n. 34/2020, non v'è dubbio che, ai sensi del successivo art. 266, tale termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero, dal 19 maggio 2020.

Pertanto, **a partire dalla predetta data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020**, le operazioni relative ai beni elencati nel numero 1-ter della suddetta Tabella A, Parte II-bis, **sono esenti dall'IVA**. A decorrere **dal 1° gennaio 2021**, alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni si applicherà l'aliquota IVA nella misura del **5 per cento**.

Per quanto riguarda il **punto 2**, la maggiore incertezza riguarda la possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto **mascherine "generiche"** nell'ambito di applicazione dell'articolo 124, commi 1 e 2.

Nell'elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l'articolo 124, comma 1 ha aggiunto alla suddetta Tabella A, Parte II-bis, sono, infatti, esplicitamente riportate soltanto le mascherine "chirurgiche" e le "mascherine Ffp2 e Ffp3".

Com'è noto – osserva l'Agenzia - **le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI)** e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa.

L'elencazione contenuta nell'articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.

Pertanto, rileva l'Agenzia, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella **Nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2020, Prot. n. 0107886**.

Le mascherine filtranti generiche - si legge nella Nota - possono superare i controlli presso le Autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle condizioni che seguono :

- a) non devono recare la marcatura CE,
- b) devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI),
- c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l'uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro).

Per quanto riguarda il **punto 3**, e cioè **l'esatta indicazione dei Codici TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria)**, l'Agenzia ha riepilogato, in una tabella allegata alla presente circolare, i codici di classifica

doganale delle merci oggetto dell'agevolazione IVA in questione, ai quali è stato associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 (*esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 124, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34*), da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.

Per quanto riguarda le attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo, i codici tariffari di riferimento sono stati riportati in tabella sulla base di quanto indicato dalla **Decisione della Commissione Europea del 3 aprile u.s. n. C(2020) 2146**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 12/D/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della nota del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione europea 491/2020 clicca qui.](#)

4. L. N. 40/2020 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 23/2020 - Decreto "Liquidità" - In vigore dal 7 giugno

E' stato pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, la **Legge 5 giugno 2020, n. 40**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali**".

La legge di conversione n. 40/2020 - **in vigore dal 7 giugno 2020** - ha mantenuto la stessa struttura del D.L. n. 23/2020, con un aumento degli articoli che sono passati da 44 a 63.

Ricordiamo che il provvedimento interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti:

- 1) **Accesso al credito per le imprese**, sostegno alla liquidità, all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti;
- 2) Misure per **garantire la continuità delle aziende colpite dall'emergenza Covid-19**;
- 3) **Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica** e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria;
- 4) **Misure fiscali e contabili**;
- 5) **Ulteriori disposizioni in materia di termini processuali e procedurali**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 23/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 40/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per una approfondimento sui contenuti clicca qui.](#)

Tra le tante novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 23/2020, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che illustriamo nei punti che seguono.

4.1. L. N. 40/2020 - Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti

L'**articolo 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che le richieste di nuovi finanziamenti garantiti da SACE, di cui all'articolo 1, siano integrate da una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (comma 1).

Il **contenuto di tale dichiarazione** viene dettagliato anche con riferimento a requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell'evasione fiscale (comma 2).

Ricordiamo che l'art. 2 del D.P.R. n. 445/2000 chiarisce che le dichiarazioni sostitutive riguardando "*la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono*". Pertanto possono essere utilizzate nei

rapporti con la P.A. e **con i concessionari e i gestori di pubblici servizi**. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano.

Pertanto, nella nuova fattispecie prevista dalla disposizione in commento **la dichiarazione sostitutiva è introdotta per legge nei rapporti tra privati**.

Sulla materia delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, si segnala inoltre che il D.L. 34 del 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), all'art. 264, ha introdotto alcune disposizioni generali, che **ampliano fino al 31 dicembre 2020** la possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia.

Tale decreto dispone inoltre, con modifiche del Testo unico, un incremento dei **controlli ex post** sulle dichiarazioni sostitutive ed un *inasprimento delle sanzioni* in caso di dichiarazioni mendaci.

Ai fini della **prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali**, si fa altresì rinvio alla stipula di un apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e SACE S.p.A. (comma 4).

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

Tale disposizione si applica anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento garantite dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi dell'articolo 13 (comma 5).

Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma (comma 6).

4.2. L. N. 40/2020 - Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato inserito l'**articolo 1-ter** recante norme per la **semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca**.

In particolare, il comma 1 stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l'erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca **per gli anni 2017, 2018, e 2019** entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 e quindi dal 7 giugno 2020) in esame:

- per gli anni 2017 e 2018, **entro quindici giorni**;
- per l'anno 2019, **entro novanta giorni**.

In base a quanto stabilito dal comma 2, il beneficiario che risulta nella graduatoria del provvedimento adottato dal Ministero delle politiche agricole ha diritto a ricevere la liquidazione dell'aiuto ricorrendo al sistema bancario.

L'inserimento nel provvedimento - come recita la norma - già presuppone che siano stati effettuati gli accertamenti necessari in ordine alla sussistenza del diritto.

È a carico del beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma.

Il comma 3 dispone, poi, che, devono essere concluse, **entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande**, le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 **per l'annualità 2020**.

4.3. L. N. 40/2020 - Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori

L'**articolo 4-bis**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è volto ad ampliare l'elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 6 novembre 2012.

In particolare:

- sopprime le lettere a) e b) e fa confluire le attività di trasporto di materiali a scarica per conto di terzi (lettera a) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera b) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater);
- introduce nuove attività a rischio, attraverso l'aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i **servizi funerarie cimiteriali** (lettera i-bis), la **ristorazione**, la **gestione delle mense** ed il **catering** (lettera i-ter) e l'ampia categoria dei **servizi ambientali**, la quale comprende le attività di **raccolta**,

trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), **trattamento e smaltimento dei rifiuti**, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater).

4.4. L. N. 40/2020 - Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso

L'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sugli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU), prevedendo che gli stessi, in ragione dell'emergenza COVID-19, **per l'anno in corso** siano **parametrati su base biennale anziché**, come previsto dalla norma vigente (art. 228, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'ambiente), **su base annuale**.

La norma in esame sottolinea che la stessa si rende necessaria alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti su attività commerciali e spostamenti delle persone.

Per tali finalità viene quindi previsto che per l'anno in corso, gli obiettivi di gestione di quantitativi di PFU su base annuale, riferiti ai quantitativi di pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, sono **parametrati al biennio 2020-2021**.

Conseguentemente, la verifica delle quantità di PFU gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel **biennio 2019-2020**.

4.5. L. N. 40/2020 - Disposizioni temporanee sui criteri di redazione del bilancio

L'articolo 7 reca "**Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio**", dispone che le società possano redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Inoltre il comma 2-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che le **società cooperative** nei cui statuti è previsto lo svolgimento di assemblee separate possano convocare l'assemblea generale dei soci **entro il 30 settembre 2020**.

La norma ha lo scopo di concedere un tempo sufficientemente ampio per la convocazione dell'assemblea generale dei soci delegati, attesa la necessità di convocare previamente le assemblee separate, in cui si eleggono i soci delegati che prenderanno parte all'assemblea generale.

L'articolo in esame è volto a stabilire i criteri che le società devono seguire nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, consentendo in particolare, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale, ai sensi dell'art. 2423-bis, primo comma, numero 1), del Codice civile.

Nello specifico è stabilito che la valutazione delle voci di bilancio nel senso della continuità aziendale possa essere operata qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, anche se lo stesso non fosse stato ancora formalmente approvato, secondo quanto previsto dal comma 2.

4.6. L. N. 40/2020 - Disposizioni in materia di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione, di accordi di composizione della crisi e di piani del consumatore

L'articolo 9 reca "**Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione**" e dispone la **proroga di sei mesi** i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati e aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Durante l'esame alla Camera dei deputati sono state apportate **due modifiche** a questa disposizione:

1) è stata aggiunto alla proroga degli adempimenti relativi ai concordati preventivi ed agli accordi di ristrutturazione, la proroga anche degli adempimenti inerenti gli **accordi di composizione della crisi ed i piani del consumatore**.

Si tratta di due procedure disciplinate dalla legge n. 3 del 2012, relativa alla **composizione delle crisi da sovraindebitamento**.

Gli **accordi di composizione della crisi** sono rivolti, principalmente, a tutti quei soggetti che hanno contratto debiti in ragione dell'attività imprenditoriale e/o professionale, ma che non hanno accesso agli istituti disciplinati dalla legge fallimentare.

I **piani del consumatore** sono rivolti al solo *“debitore persona fisica che ha contratto debiti esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale”*.

2) E' stato eliminato il riferimento agli adempimenti aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, il comma 1 dell'art. 9 **proroga di 6 mesi tutti gli adempimenti aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020** relativi a concordati, accordi di ristrutturazione, accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento e piani del consumatore.

Il primo comma, dunque, **allarga il perimetro delle tipologie ristrutturative**, aggiungendo varie declinazioni di proroga e così contemplando, oltre a concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti (nella legge fallimentare attuale), anche accordi di composizione della crisi e piani del consumatore (di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012).

La **novità rispetto al primo testo è rilevante**: non si fa più riferimento a concordati, accordi (e ora piani) con scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, ma **è sufficiente che essa sia “successiva al 23 febbraio 2020”**.

La disposizione è destinata dunque a introdurre a regime una proroga di 6 mesi, che varrà anche per gli adempimenti eventualmente aventi scadenza oltre la fase emergenziale.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati aggiunti all'art. 9 due ulteriori commi: i commi 5-bis e 5-ter, con i quali vengono introdotte novità importanti.

Il **comma 5-bis** consente all'imprenditore che abbia ottenuto – entro il 31 dicembre 2021 – accesso al c.d. concordato in bianco o all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182, settimo comma, L.F., di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un **atto di rinuncia alla procedura**, dichiarando di aver predisposto un **piano attestato di risanamento**.

Il piano dovrà essere **pubblicato nel Registro delle imprese** e la documentazione relativa alla pubblicazione dovrà essere depositata in Tribunale. Quest'ultimo dovrà verificare la completezza e la regolarità della procedura per dichiarare l'improcedibilità della procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il **comma 5-ter** esclude, per le richieste di concordato in bianco presentate fino al 31 dicembre 2020, l'applicabilità del decimo comma dell'art. 161 L.F. Si tratta della disposizione che, in pendenza di una istanza di fallimento, limita a 60 giorni (prorogabili di altri 60) il termine concesso dal giudice al debitore per completare la documentazione richiesta dal concordato, con il deposito della proposta. Non applicandosi tale previsione, anche in pendenza di istanza di fallimento all'imprenditore che fa domanda di concordato in bianco il giudice potrà assegnare per il deposito della proposta un termine tra 60 e 120 giorni (prorogabile di altri 60).

4.7. L. N. 40/2020 - Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

L'**articolo 11**, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti **nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020**, relativi a **vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito** emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

La disposizione chiarisce inoltre il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali.

Il comma 3 stabilisce che i **protesti** o le **constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo fino al 31 agosto 2020** non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio **provvedono d'ufficio alla loro cancellazione**.

Con riferimento allo stesso periodo sono **sospese informative al Prefetto** di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge n. 386 del 1990 (procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative) e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990), che, ove già effettuate, sono cancellate.

4.8. L. N. 40/2020 - Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali - Detraibile l'IVA su beni oggetto di erogazione liberale

L'**articolo 12-bis** - introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati - attribuisce alle imprese, per l'anno 2020, un **credito di imposta pari al 30 per cento** delle spese sostenute dalle

imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica legata al COVID-19.

La disposizione in esame stabilisce che il credito di imposta già previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

L'**articolo 12-quater** (*Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali*), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, rende detraibili a fini IVA gli **acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura** per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui disciplina è contenuta nel decreto-legge n. 18 del 2020.

I beni donati per fare fronte all'emergenza da Covid-19 si considerano, dunque, **operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa**. Conseguentemente, sarà possibile conservare e far valere il diritto alla detrazione dell'IVA.

Viene così risolto un problema originato dal D.L. n. 18/2020 (decreto "Cura Italia"), che obbligava le imprese ad accollarsi il costo dell'IVA indetraibile a fronte dell'attività di beneficenza. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto costituiva quindi un rilevante disincentivo all'attività solidaristica e molte imprese, a fronte dei notevoli costi da sostenere, hanno preferito rinunciare.

La modifica interviene direttamente sull'art. 66 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, in materia di **erogazioni liberali**, con l'inserimento del nuovo comma 3-bis, secondo il quale, *"ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"*.

4.9. L. N. 40/2020 - Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato

Il nuovo **articolo 18-bis**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, **sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020** per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato.

In particolare, il comma 1, al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19 ed i livelli occupazionali, sospende il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di **concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato**.

Si stabilisce infine che il pagamento dei canoni sospesi debba effettuarsi, anche mediante rateazione, senza applicazione di interesse, **entro e non oltre il 31 ottobre 2020**, secondo le modalità stabilite dalla autorità concedente.

La disposizione in esame precisa, posto che la decorrenza della sospensione del pagamento dei canoni retroagisce al 1° marzo 2020, che sono fatti salvi i pagamenti eventualmente già eseguiti, in modo da evitare l'insorgenza di maggiori oneri a carico dello Stato, nel caso di possibili richieste di rimborso.

4.10. L. N. 40/2020 - La sterilizzazione dei rifiuti sanitari

L'**articolo 30-bis**, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede che, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, i **rifiuti sanitari a solo rischio infettivo** assoggettati a procedimento di sterilizzazione presso le strutture sanitarie pubbliche e private **sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani**.

La norma in esame chiarisce che la finalità perseguita è quella di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie.

Per tale finalità viene previsto che i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

L'articolo in esame precisa che la sottoposizione al regime dei rifiuti urbani **opera fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria** derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, cioè **fino al 30 agosto 2020**.

Si ricorda, infatti, che con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per la durata di 6 mesi (vale a dire **fino al 31 luglio 2020**), lo stato di emergenza di rilievo nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

La norma in esame precisa altresì, **relativamente alla sterilizzazione**, che la stessa deve:

- avvenire secondo le procedure indicate dall'art. 2, comma 1, lettera m), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (recante "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*"), dove viene descritta la **procedura di sterilizzazione dei rifiuti sanitari**;

- essere **effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche e private**, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto, secondo il quale, gli impianti di sterilizzazione localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (ora sostituito dal D.Lgs. n. 152/2006), a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.

5. DURC - Confermata la validità fino al 15 giugno - Nota dell'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con **nota del 3 giugno 2020, Prot. 0000160**, ha spiegato che, in base all'articolo 81 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), i documenti attestanti la regolarità contributiva che nel campo "scadenza validità" riportano una **data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020**, conservano la loro **validità fino al 15 giugno 2020**.

La norma riprende quanto inizialmente stabilito con il D.L. n. 18/2020 (c.d. "*decreto Cura Italia*"), poi convertito dalla L. n. 27/2020, che ha stabilito la proroga della validità di una serie di certificati. Qualche dubbio è sorto perché, con la conversione in legge del Decreto "*Cura Italia*", è stato stabilito che "*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*".

Alcuni si sono chiesti se tra questi certificati fosse ricompreso anche il DURC. In questo caso, la validità sarebbe stata prorogata a fine ottobre 2020 anziché a metà giugno.

Successivamente, è arrivato il D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*") che nuovamente ha modificato la norma, precisando che dalla proroga **sono esclusi i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020**, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.

L'intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l'ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi (90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza).

L'Ispettorato, con la nota in commento ha di conseguenza chiarito che per effetto della modifica del comma 2 dell'art. 103, le proroghe previste dal decreto, in generale, scadono al **90° giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza**; tuttavia, per quanto riguarda il DURC viene **inserita un'eccezione** rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020: in questo caso specifico la scadenza **resta fissata al 15 giugno 2020**.

Dunque, viene confermato che i documenti attestanti la regolarità contributiva (DURC On Line), che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Ricordiamo che l'**INAIL**, con il **Messaggio del 26 marzo 2020** inviato alle strutture centrali e territoriali, ha confermato che i Documenti unici attestanti la regolarità contributiva "*Durc on line*" che riportano nel campo "*Scadenza validità*" una data compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 **conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020**, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Dl. n. 18/2020 (Decreto "*Cura Italia*").

Il Messaggio dell'INAIL ricalca quanto già indicato dall'**INPS** con il **messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020** e confermato dalla Casse edili con la Comunicazione n. 700 del 23 marzo scorso.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota dell'INL clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 1374/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota INAIL clicca qui.](#)

6. GESTIONE SEPARATA - Dall'INPS chiarimenti sul nuovo requisito contributivo

L'INPS, con la **circolare n. 71 del 3 giugno 2020**, illustra la novità normativa introdotta dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in materia di **diritto all'indennità di maternità o paternità e di congedo parentale** in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da tre mesi ad un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle indennità.

Il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*", entrato in vigore il 5 settembre 2019 e convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, contiene misure volte all'**ampliamento delle tutele previdenziali previste per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS**.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), ha modificato il requisito contributivo necessario per l'accesso alle **tutele della maternità** per le lavoratrici e i lavoratori non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Nello specifico, la norma dispone che l'indennità di maternità o paternità e il congedo parentale siano corrisposti a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino accreditati alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, contributi **pari ad una mensilità** nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

In precedenza, il requisito utile era pari a tre mensilità di contribuzione.

Restano, quindi, invariati:

- il periodo di riferimento dei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile all'interno del quale deve essere riscontrata la singola mensilità di contribuzione accreditata;
- la necessità che la mensilità di contribuzione sia stata calcolata con aliquota piena;
- l'applicazione dell'automaticità delle prestazioni, che garantisce il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata, anche nel caso di mancato versamento del contributo mensile da parte del committente.

L'INPS specifica che non possono, invece, essere indennizzati sulla base di una mensilità di contribuzione i periodi di maternità o paternità che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019; tali periodi pertanto sono indennizzati in presenza dei tre mesi di contribuzione nei dodici mesi di riferimento.

La fruizione del **congedo parentale** effettuata **nei primi tre anni di vita del minore**, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l'inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto. Qualora il congedo parentale sia fruito nel primo anno di vita e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo, l'indennità può comunque essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all'indennità di maternità o paternità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

Il riconoscimento dell'indennità è subordinato all'effettivo versamento di una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile: le richieste relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nella nuova disposizione e in parte nella precedente dovranno essere divise e istruite secondo regole generali di applicazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 71/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 101/2019 clicca qui.](#)

7. REDDITO DI EMERGENZA (REM) - Istruzioni dall'INPS - Richiesta entro il 30 giugno 2020

Il **Reddito di emergenza (REM)** istituito con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è una **misura straordinaria di sostegno al reddito** introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 del decreto stesso.

Con **circolare n. 69 del 3 giugno 2020**, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'INPS illustra tutti gli aspetti della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l'accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

Ai sensi dell'articolo 82, commi 1 e 7, del decreto-legge n. 34/2020, il REM può essere richiesto all'INPS **esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020**, presentando domanda attraverso i seguenti canali:

- il **sito internet dell'INPS**, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
- gli **istituti di patronato**;
- i **centri di assistenza fiscale (CAF)**, previa stipula di una apposita convenzione con l'Inps.

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 69/2020 clicca qui.](#)

8. LINEE GUIDA ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE E RICREATIVE - Integrate e aggiornate dalla Conferenza delle Regioni del 9 giugno

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 9 giugno scorso, ha aggiornato e integrato le "**Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative**".

Si allarga quindi lo spettro delle linee guida per la riapertura elaborate e approvate dalla Conferenza delle Regioni, **comprendendo anche il settore delle attività ricreative**.

L'obiettivo è quello di dare un contributo per rimettere velocemente in moto il Paese, in condizioni di sicurezza, nella fase post-emergenza Covid-19.

Le **schede tecniche attualmente pubblicate** riguardano i seguenti settori di attività:

- RISTORAZIONE
- ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
- ATTIVITÀ RICETTIVE
- SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
- COMMERCIO AL DETTAGLIO
- COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
- UFFICI APERTI AL PUBBLICO
- PISCINE
- PALESTRE
- MANUTENZIONE DEL VERDE
- MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
- ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO
- NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
- INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
- AREE GIOCHI PER BAMBINI
- CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
- FORMAZIONE PROFESSIONALE
- CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO
- PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
- SAGRE E FIERE
- SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
- STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
- PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

- **CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI**
- **SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE**
- **DISCOTECHE.**

LINK:

[Per scaricare il testo integrale delle Linee Guida aggiornate al 9 giugno 2020 clicca qui.](#)

9. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO - Istituito il codice per la compensazione - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

A decorrere **dal 6 giugno 2020** è possibile utilizzare il credito d'imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole.

Lo rende noto l'Agenzia delle entrate con la **risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020**, che ha istituito il **codice tributo "6920"** che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

Ricordiamo, infatti, che l'**articolo 28 del D.L. n. 34/2020** dispone in merito al "**Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito**", stabilendo che, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è prevista l'istituzione di un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento** dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre emanato la **circolare numero 14/E del 6 giugno 2020**, con la quale fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell'Agenzia delle entrate sull'utilizzo della misura agevolativa prevista **dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020** (c.d. "**Decreto Liquidità**").

Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 14/E/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 32/E/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

10. AIRE - Aggiornamento dei dati entro il 20 giugno - Istruzioni dal Ministero dell'Interno

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, con la **Circolare n. 6 del 5 giugno 2020**, ha dettato nuove disposizioni in merito all'aggiornamento delle posizioni degli iscritti AIRE.

Il Ministero fa presente che, in relazione ai movimenti sul territorio connessi all'emergenza epidemiologica in corso nonché per l'allineamento dati necessario alla corretta emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) presso le sedi consolari abilitate, è necessario procedere ad una **verifica straordinaria delle posizioni dei cittadini italiani residenti all'estero**.

Per detta verifica dovranno essere utilizzati i criteri già stabiliti in passato per provvedere al confronto, in via informatica, tra i dati contenuti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e quelli registrati negli schedari consolari.

Pertanto i Comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- verificare l'esattezza e la completezza dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero, per evitare dati non corretti o incompleti;
- verificare, in particolare, la correttezza del dato relativo all'indirizzo estero.

- procedere tempestivamente alla trattazione delle comunicazioni degli uffici consolari (iscrizione, variazione, cancellazione) per impedire disallineamenti con i dati contenuti negli schedari consolari;
- effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari, per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita.

I **Comuni non ancora transitati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)**, dovranno inviare all'AIRE centrale del Ministero dell'Interno i dati aggiornati dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella propria anagrafe.

I **Comuni già subentrati in ANPR** dovranno solo aggiornare il campo "*Tipo elettore*" con riferimento ai soggetti residenti all'estero in quanto l'assenza di tale informazione potrebbe incidere sui diritti di elettorato attivo.

Tutti i Comuni dovranno, inoltre, opportunamente segnalare alle case software di riferimento l'esigenza che la funzionalità di aggiornamento della posizione elettorale sia necessariamente garantita dal software gestionale in utilizzo.

Il tutto dovrà essere svolto **entro il prossimo 20 giugno**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 6/2020 clicca qui.](#)

11. LEGGE SUI SERVIZI DIGITALI - La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica aperta dal 3 giugno all' 8 settembre 2020

La Commissione europea ha avviato il 3 giugno 2020 una consultazione pubblica sulla legge sui servizi digitali, già annunciata dalla Presidente Von der Leyen come uno dei provvedimenti fondamentali nei suoi orientamenti politici e richiamata dalla Commissione nella comunicazione "**Plasmare il futuro digitale dell'Europa**" del 19 febbraio.

La consultazione punta a raccogliere pareri, prove e dati provenienti da privati, imprese, piattaforme online, rappresentanti del mondo accademico, società civile e da tutte le parti interessate al fine aiutare le istituzioni nella formulazione del futuro codice normativo per i servizi digitali.

La consultazione, che **scade l' 8 settembre 2020**, verte su temi quali la **sicurezza online**, la **libertà di espressione**, l'**equità e condizioni di parità nell'economia digitale**.

L'obiettivo è quello di **rivedere il quadro normativo esistente** per i servizi digitali che risale a vent'anni fa che, anche se ha contribuito alla crescita dei servizi digitali europei, non è più adatto ad affrontare le molte ed urgenti questioni attuali sul ruolo e sulla responsabilità delle piattaforme online, specialmente di quelle più grandi.

La consultazione è incentrata sui **due filoni di lavoro**, annunciati dalla Commissione nell'ambito del pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali:

- la prima serie di norme riguarderebbe i **principi fondamentali della direttiva sul commercio elettronico**, in particolare la libertà di fornire servizi digitali in tutto il mercato unico dell'UE secondo le norme del luogo di stabilimento e un'ampia limitazione della responsabilità per i contenuti creati dagli utenti;
- la seconda misura tratterebbe la questione della **parità di condizioni nei mercati digitali europei**, l'accesso ai quali è attualmente controllato da alcune grandi piattaforme online.

LINK:

[Per saperne di più dal sito della Rappresentanza in Italia della Commissione europea clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla consultazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del programma "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" clicca qui.](#)

12. NASCE IL PORTALE METROPOLI STRATEGICHE - Formazione e informazione in ambito urbano

Dal progetto Metropoli Strategiche - finanziato nell'ambito del **PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020** con l'obiettivo di affiancare al percorso normativo di riforma un processo di sperimentazione e condivisione di soluzioni organizzative e tecniche - nasce lo strumento per informare e

tenere aggiornati addetti ai lavori e semplici cittadini sulle azioni a livello urbano messe in campo dalle Città metropolitane italiane.

Un portale che rappresenta la porta di accesso alla formazione per comuni e città delle 14 aree metropolitane.

Una formazione che guarda, in primo luogo, al **ruolo strategico delle Città Metropolitane**, come centro di competenze e nodo fondamentale delle politiche di innovazione territoriale.

Oltre alla finestra sulla formazione, la sezione "Diario metropolitano" dedicata al racconto delle iniziative che le Città Metropolitane portano avanti cercando strade nuove di sviluppo e governo territoriale.

Obiettivo: dare concretezza al ruolo strategico delle città attribuito loro dalla legge Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), aumentare la capacità di attrarre investimenti, definire nuove e strategiche prospettive di sviluppo e politiche integrate di scala metropolitana.

Nel sito sono inoltre disponibili dati, informazioni, paper di ricerca e documenti di approfondimento sui territori e sugli enti metropolitani.

LINK:

[Per accedere al portale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale PON Governance clicca qui.](#)

13. PIANO COLAO - LE INIZIATIVE PER IL RILANCIO "ITALIA 2020-2022"

Un documento-manifesto per "un'Italia più forte, resiliente ed equa".

Così è stato definito dai suoi stessi autori il piano Colao, ovvero l'insieme di "**iniziative per il rilancio 2020-2022**" ideate dalla task force per l'emergenza a guida di Vittorio Colao.

La strategia per il rilancio dell'Italia **si basa su 6 macro-settori** giudicati essenziali per far ripartire il Paese:

- 1) **Imprese e lavoro**, motore dell'economia;
- 2) **Infrastrutture e ambiente**, volano del rilancio;
- 3) **Turismo, arte e cultura**, brand del Paese;
- 4) **Pubblica Amministrazione**, alleata di cittadini e imprese;
- 5) **Istruzione, ricerca e competenze**, fattori chiave per lo sviluppo;
- 6) **Individui e famiglia**, in una società più inclusiva ed equa.

Commissionato quasi due mesi fa direttamente dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il piano Colao è stato finalmente **presentato in data 8 giugno 2020**.

Il piano, realizzato dal **comitato di esperti ed esperte in materia economica e sociale** designato dal premier per guidare il Paese fuori dall'emergenza coronavirus, è nei fatti la strategia per il rilancio dell'Italia che combina temi sociali, ambientali ed economici.

LINK:

[Per scaricare il testo integrale del documento clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese - A partire **dal 1° giugno 2020** in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, **è pari allo 0,78%**.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto ministeriale 28 maggio 2020**, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) MASCHERINE GENERICHE SENZA ESENZIONE IVA - In merito all'applicazione dell'IVA agevolata per la cessione di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19, nell'elenco di beni sono esplicitamente riportate **soltanto le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3**.

Le mascherine generiche non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio può essere riconosciuto solo per i beni espressamente nominati. Lo ha precisato l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 12/D del 30 maggio 2020.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la **circolare n. 12/D del 30 maggio 2020**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 12/D/2020 clicca qui.](#)

3) LE MISURE FISCALI - Dal decreto Cura Italia al decreto Rilancio - La Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti (CNDCEC) hanno pubblicato un **documento di ricerca** che sintetizza **le principali novità fiscali** dei decreti sull'emergenza da Covid 19, dal decreto **Cura Italia** (D.L. n.- 18/2020) al decreto **Liquidità** (D.L. n. 23/2020) fino al decreto **Rilancio** (D.L. n. 34/2020).

Il documento approfondisce in vari capitoli le misure adottate: si tratta di una serie di disposizioni inerenti la **sospensione dei versamenti e degli adempimenti** tributari e previdenziali e di misure a sostegno della liquidità di famiglie, imprese e lavoratori autonomi che introducono contributi, crediti d'imposta e cessione dei relativi crediti, detrazioni fiscali, premi e incentivi.

Il documento fa seguito alla pubblicazione dei documenti di ricerca del 18 marzo, del 15 e del 29 aprile scorsi, con i quali è stata effettuata una prima analisi delle principali misure adottate dal Governo.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

4) Sindacabilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva - Il DURC costituisce l'unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali da parte dell'operatore economico partecipante alla procedura di gara e, in presenza di DURC regolare a favore dell'operatore economico, **la stazione appaltante non è tenuta ad alcun'altra verifica**.

Il giudice amministrativo può, tuttavia, procedere alla verifica della regolarità del DURC, qualora emergano perplessità sulle risultanze del documento prodotto dagli enti previdenziali.

Lo stabilisce il **Tar Campania, Sez. I, Sentenza 20 maggio 2020, n. 561**.

5) ASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Con **decreto del 28 maggio 2020**, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito che, a partire dal 1° giugno 2020, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. 14 del 19 gennaio 2008), il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, è **pari allo 0,78%**.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE SUI CELLULARI - Istituiti i codici tributo per il recupero - Con **risoluzione n. 31/E del 3 giugno 2020**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite **modello F24**, delle somme dovute a seguito degli **atti di recupero** delle **tasse sulle concessioni governative** di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a seguito degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, sono stati, pertanto, istituiti i seguenti codici tributo:

- **"3425"** denominato "Tassa concessione governativa - telefonia mobile - atto di accertamento";
- **"3426"** denominato "Tassa concessione governativa - telefonia mobile - interessi - atto di accertamento";
- **"3427"** denominato "Tassa concessione governativa - telefonia mobile - sanzioni - atto di accertamento".

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 31/E/2020 clicca qui.](#)

7) E-COMMERCE - E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020, il **D.Lgs. n. 45 del 1° giugno 2020**, riguardante l'attuazione della direttiva UE n. 2017/2455, che modifica la direttiva IVA e la direttiva n. 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le **prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni**.

Si considerano **effettuate nel territorio dello Stato** se rese a committenti non soggetti passivi le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 1° al 10 Giugno 2020)**

1) Ministero della giustizia - Decreto 13 maggio 2020: Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 3 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Decreto 20 aprile 2020: Misure a sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 3 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 13 maggio 2020: Proroga dei termini di presentazione della domanda unica per l'anno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 21 aprile 2020: Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero. (Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Legge 5 giugno 2020, n. 40: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 23/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 40/2020 clicca qui.](#)

6) Legge 6 giugno 2020, n. 41: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 22/2020 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 41/2020 clicca qui.](#)

7) Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 8 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 8 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 3 giugno 2020: Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 148 del 8 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 44: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 45: Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. (Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 10 Giugno 2020)

1) Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. LI 159 del 20 maggio 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Direttiva (UE) 2020/739 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 2020 che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L1 175 del 4 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/745 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L1 176 del 5 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L1 176 del 5 giugno 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie, iscriviti al nostro canale TELEGRAM



[Tuttocamere](#)

**Non rispondere
quando sei **arrabbiato**.
Non fare promesse
quando sei **felice**.
Non prendere decisioni
quando sei **triste**.
(Saggezza Buddista)**